

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1046-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE ZAGARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

alla Presidenza il 29 febbraio 1964

Approvazione ed esecuzione del Primo e Secondo Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi, rispettivamente, il 21 febbraio ed il 23 novembre 1962

Presentata alla Presidenza il 22 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia firmò il 1° dicembre 1960 l'accordo di Meyrin che istituiva la CO.P.E.R.S. (Commissione preparatoria europea per le ricerche spaziali).

L'accordo, che comportava per il nostro Paese un onere finanziario pari a 12 milioni

di lire per la durata di un anno, fu ratificato dal nostro Parlamento ed il contributo è stato regolarmente versato.

La CO.P.E.R.S. ha ormai cessato di esistere essendo entrata in vigore l'Organizzazione europea per le ricerche spaziali (E.S.

R.O.) di cui la CO.P.E.R.S. era semplicemente la commissione preparatoria. Anche la convenzione dell'E.S.R.O. del 14 giugno 1962 è stata a suo tempo firmata dall'Italia.

Le ragioni per cui l'Italia ha firmato l'accordo di Meyrin prima e la convenzione dell'E.S.R.O. poi sono ragioni innanzi tutto scientifiche. Nessun paese europeo può, infatti, da solo intraprendere lo studio dei problemi scientifici spaziali e deve, quindi, contare sulla collaborazione degli altri paesi. Le ragioni sono anche di natura tecnica, in quanto il perfezionamento del nostro personale specializzato e del nostro materiale scientifico può derivare solamente dallo scambio continuato di dati e di nozioni scientifiche.

La CO.P.E.R.S. e l'E.S.R.O. consentiranno a tecnici e scienziati italiani di completare la propria formazione nei laboratori dell'organizzazione.

Vi sono poi ragioni di natura economica: l'Italia, infatti, dalla partecipazione a questa organizzazione ottiene notevoli benefici a carico del bilancio della medesima, come:

costruzione sul territorio italiano di un laboratorio di ricerche spaziali (E.S.R.I.N.);
svolgimento di esperimenti scientifici nel campo spaziale (Salto di Quirra in Sardegna);

commesse alle industrie italiane;
impiego di personale qualificato italiano in tutti i settori scientifico-amministrativi dell'organizzazione.

Anche rilevanti sono le ragioni politiche.

L'Italia non può essere assente da una organizzazione che raccoglie quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale, dai più grandi ai più piccoli, dagli impegnati ai neutrali. (Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Repubblica Federale Tedesca, Spagna, Svezia, Svizzera).

L'accordo di Meyrin è stato prorogato quattro volte con quattro Protocolli. Il disegno di legge in oggetto si riferisce ai primi due Protocolli di rinnovo, per una spesa di circa 144 milioni di lire.

Quando il Ministero del tesoro avrà dato la sua adesione per la ratifica degli altri due Protocolli, che comportano una spesa all'incirca analoga, si potrà provvedere allo schema del relativo disegno di legge.

La causa del ritardo con cui è stato presentato alla approvazione del Parlamento il disegno di legge di ratifica dei due Protocolli, di cui all'oggetto, dipende dalle difficoltà incontrate dal Tesoro nell'indicare la copertura finanziaria necessaria, quantunque fosse stata data l'adesione alla firma dei Protocolli stessi. La ratifica del disegno di legge concernente il Protocollo della CO.P.E.R.S. riveste la massima urgenza, anche perché l'Italia è il solo paese che debba ancora versare i propri contributi.

ZAGARI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Sono approvati il Primo ed il Secondo Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960 istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi, rispettivamente, il 21 febbraio ed il 23 novembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 5 e 3 dei Protocolli stessi.

ART. 3.

All'onere di lire 144.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.